



***Regolamento per l'uso del logo
e la concessione di patrocinio***

***Stazione Zoologica "Anton Dohrn"
Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e
Biotecnologie Marine***

***(Approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 10 del 22 febbraio 2018)***

REGOLAMENTO PER L'USO DEL LOGO E LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) le modalità di uso del logo della Stazione Zoologica Anton Dohrn da parte degli organi e delle strutture dell'Ente
 - b) la concessione a soggetti terzi della licenza d'uso del logo;
 - c) la concessione del patrocinio della Stazione Zoologica Anton Dohrn ad iniziative realizzate da soggetti terzi, con la contestuale licenza d'uso del logo.
2. Il regolamento ha l'obiettivo di:
 - a) garantire l'uso appropriato e corretto del logo;
 - b) salvaguardare l'immagine, il prestigio e l'interesse generale dell'Ente.
3. Il logo della Stazione Zoologica Anton Dohrn, costituito da simbolo grafico e nome dell'Ente, è descritto all'interno del Manuale operativo per l'identità visiva, approvato con delibera Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2018.
4. Per patrocinio si intende l'adesione simbolica dell'Ente, sotto forma di espressione di apprezzamento, di sostegno e di pubblico riconoscimento, formulata nei confronti di iniziative realizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, scientifiche e formative, in coerenza con i fini istituzionali e le funzioni primarie dell'Ente.

Art. 2 Uso del logo da parte dell'Istituto e del personale SZN

1. L'uso del logo dell'Istituto è riservato agli organi statutari e alle strutture scientifiche, didattiche, amministrative e di servizio dell'Ente, che se ne avvalgono in relazione alle rispettive attività istituzionali e promozionali.
2. L'uso del logo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati e analoghi documentazione, nonché in siti web, riferiti ad eventi promossi da Ricercatori e Tecnologi o da gruppi di Ricercatori e Tecnologi, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, è autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza, con cui si approva lo svolgimento dell'iniziativa.
3. L'uso del logo nell'ambito della pubblicazione di opere dell'ingegno di carattere scientifico, realizzate dal personale scientifico dell'Ente nello svolgimento delle attività di ricerca istituzionali, può essere regolato nei relativi contratti di edizione in cui sia parte contraente anche la Stazione Zoologica.
L'uso del logo è obbligatorio nel caso in cui le suddette opere siano editate dall'Istituto.



4. Gli studenti di dottorato e i tesisti possono fare uso del logo, come disciplinato dal presente regolamento, solo per la stampa delle tesi e/o degli ulteriori elaborati previsti nell'ambito dei propri corsi di studio.

Art. 3

Licenza d'uso del logo a titolo gratuito

1. I soggetti terzi possono fare uso del logo per periodi predeterminati e per lo svolgimento di attività prestabilite, a seguito di concessione della licenza d'uso a titolo gratuito.

La licenza d'uso a titolo gratuito è prevista altresì nel caso del patrocinio.

2. La licenza d'uso del logo a titolo gratuito è concessa ai soggetti terzi, pubblici o privati, con i quali l'Ente abbia stipulato accordi di collaborazione scientifica e/o formativa. Tali soggetti possono utilizzare il logo sui documenti relativi alle attività realizzate in attuazione dei suddetti accordi di collaborazione, alle seguenti condizioni:

- a) l'uso del logo non abbia scopo pubblicitario o commerciale (inclusi i casi ove fosse previsto un contributo economico a titolo di iscrizione o partecipazione) in relazione a prodotti o servizi;
- b) l'uso del logo sia riferito alle specifiche attività oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata delle stesse;
- c) non sia arrecato in alcun modo danno al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'Ente;
- d) l'Ente sia tenuto indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare dall'uso del proprio logo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome della SZN denigratorio o fuorviante per il pubblico.

3. La richiesta di utilizzo del logo è trasmessa al Presidente anche con modalità telematiche e contiene la presentazione del soggetto richiedente e delle sue attività, l'illustrazione delle modalità e dei fini prestabiliti per l'uso del logo, l'indicazione delle informazioni di cui al comma 2.

4. L'Ente si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed a proprio insindacabile giudizio la concessione della licenza d'uso del logo a titolo gratuito, in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.

Art. 4

Licenza d'uso del logo a titolo oneroso

1. La licenza d'uso del logo dell'Ente in favore di soggetti terzi è a titolo oneroso nei casi e con le modalità previsti dal presente articolo.

2. L'Ente può concedere a soggetti terzi, di natura privata, previa richiesta di questi ultimi, il diritto di utilizzazione del logo per lo svolgimento di attività proprie dei medesimi soggetti, quali ad esempio la commercializzazione di prodotti (gadget tradizionali, capi di abbigliamento, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di cancelleria e simili) contraddistinti da tale segno identificativo. In tali casi è prevista la corresponsione in favore dell'Ente di un corrispettivo economico costituito da un importo *una tantum* e/o da una percentuale (fissa o variabile) sulle vendite dei prodotti, che vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della SZN.

3. La richiesta di utilizzo del logo, nei casi di cui al comma 2, è trasmessa al Presidente anche con modalità telematiche e contiene la presentazione del soggetto richiedente e delle sue attività, l'illustrazione delle modalità e dei fini prestabiliti per l'uso del logo, l'indicazione delle informazioni di cui al medesimo comma 2. Il Consiglio di Amministrazione della SZN delibera in ordine alla concessione del logo e alle relative modalità di uso. Il contratto relativo è sottoscritto dal Direttore Generale.

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede comunque le seguenti condizioni per l'uso del logo da parte del soggetto terzo:

- a) che non sia arrecato in alcun modo nocumento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'Ente;
- b) che l'Ente sia tenuto indenne da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare dall'uso del proprio logo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'Ente denigratorio o fuorviante per il pubblico.
- c) che sia possibile una verifica trasparente e certa dell'utilizzo (anche in termini quantitativi) del logo concesso.

5. Il contratto deve altresì prevedere il diritto di revoca da parte della SZN unilateralmente e a suo insindacabile giudizio della concessione della licenza d'uso del logo concessa a titolo oneroso, in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione o per utilizzo improprio dello stesso.

Art. 5 Patrocinio

1. Il patrocinio della Stazione Zoologica Anton Dohrn può essere concesso su richiesta di soggetti terzi in relazione ad un'iniziativa specifica o a più di un'iniziativa e ha validità esclusivamente per la finalità e la durata dell'evento o degli eventi di riferimento. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito.

2. Possono presentare richiesta di concessione del patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

3. Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

- a) convegni, congressi, conferenze, seminari;
- b) iniziative di studio, di ricerca e di documentazione;
- c) eventi, manifestazioni e attività scientifiche, culturali, formative;
- d) realizzazione di prodotti editoriali cartacei o multimediali.

4. Per ottenere il Patrocinio della Stazione Zoologica Anton Dohrn tali iniziative dovranno:

- a) essere pubbliche, con accesso libero e non oneroso o con prenotazione aperta e non onerosa al pubblico;
- b) essere accessibili a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
- c) garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili;
- d) riflettere la strategia e la vision della Stazione Zoologica;



e) contribuire alla buona immagine dell'Ente.

5. L'Ente riserva altresì di individuare altre possibili tipologie di iniziative eventualmente ritenute meritevoli della concessione del patrocinio.

6. Il Patrocinio sarà inoltre concesso ad iniziative che prevedano il coinvolgimento diretto dell'Ente nell'ambito dell'organizzazione dell'iniziativa.

Art. 6

Modalità di richiesta del Patrocinio

1. Il procedimento per la concessione del patrocinio è avviato con la formulazione al Presidente di una richiesta scritta, da inviare almeno 60 giorni prima dell'evento, che contenga la presentazione del soggetto o dei soggetti richiedenti e delle proprie attività, la descrizione dettagliata dell'iniziativa, l'indicazione di eventuali altri soggetti patrocinanti, nonché le modalità dell'eventuale uso del logo dell'Ente. La richiesta può essere trasmessa anche con modalità telematiche.

2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di impegnarsi a non richiedere contributi economici ai partecipanti e non arrecare in alcun modo nocimento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'Ente, e a tenere inoltre indenne l'Ente da qualsiasi danno o obbligo che allo stesso possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'Ente non veritiero, denigratorio o fuorviante per il pubblico.

3. Il Patrocinio viene concesso dal Presidente della SZN con comunicazione scritta al richiedente entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intenderà automaticamente rigettata senza necessità di una sua formalizzazione scritta.

4. Il Presidente comunica altresì la possibilità di utilizzo del logo dell'Ente nell'ambito della documentazione utilizzata per la promozione dell'iniziativa, unitamente alla dicitura «con il patrocinio della Stazione Zoologica Anton Dohrn».

5. La concessione del patrocinio non comporta alcun impegno dell'Ente ad erogare contributi finanziari a favore del terzo o dei terzi organizzatori o promotori dell'evento o degli eventi patrocinati, né a fornire supporto organizzativo e/o logistico per lo svolgimento dell'iniziativa o delle iniziative patrocinate.

6. L'Ente si riserva il diritto di revocare unilateralmente e a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento, la concessione del proprio patrocinio.

Art. 7

Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della SZN;
- b) il carattere locale, nazionale ed internazionale;
- c) collaborazione con istituti/enti di ricerca o di studio, organismi culturali e istituzioni pubbliche.

Art.8
Limitazioni alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è comunque esclusa nei seguenti casi:
 - a) per iniziative non coerenti con le finalità dell'Ente e non conformi ai principi e alle norme costituzionali e di legge;
 - b) per iniziative con fine commerciale dalle quali possano derivare utili per il soggetto promotore;
 - c) per iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 9
Improprio utilizzo del logo o del patrocinio

1. Qualora venga impropriamente dichiarata titolarità del patrocinio dell'Ente o ne venga impropriamente utilizzato il logo, perché ad es. in assenza della prevista concessione oppure in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento ovvero nell'atto di concessione del patrocinio, l'Ente si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
2. L'utilizzo improprio del logo da parte del personale dell'Ente, ad es. utilizzato per finalità di natura non strettamente scientifica, oppure in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento porta a emissione di nota di biasimo, salvo eventuali conseguenze disciplinari nei casi più gravi.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Prof. Roberto Danovaro
Presidente

